

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CCV.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA****INDICE**

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3142) . . .	2377
PRESIDENTE	2377, 2378
TUDISCO, <i>Relatore</i>	2377
CHIOSTERGI	2378
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'esercito, e della marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. (520-116)	2378
PRESIDENTE	2378

La seduta comincia alle 10.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
 (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopoli di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Prego il relatore, onorevole Tudisco, di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

TUDISCO, *Relatore*. Il presente provvedimento estende alla categoria degli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio le norme già introdotte nella prassi e nella legislazione per quanto riguarda la sostituzione della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria al posto della cauzione in beni reali.

Vorrei osservare che il disegno di legge, da quanto mi risulta, è passato al Senato in un momento particolarmente turbolento, non tenendo conto di due questioni veramente importanti.

La particolare articolazione del disegno di legge porterebbe ad una innovazione per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

quanto riguarda la registrazione di questi contratti, aventi per scopo l'applicazione e la concessione di polizze fideiussorie o di fideiussione bancaria, con un pagamento di tassa di registro che inciderebbe notevolmente, forse ingiustamente, nel nuovo contratto.

Basti pensare che anche lo stesso articolo 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato non prescrive una forma di controllo tale, da far dedurre la necessità della registrazione con tassa ordinaria. Ora a noi pare — ed è richiesto anche dalle categorie interessate con ricchezza di documentazione — che qualche modifica debba apportarsi in questa articolazione per quanto concerne la registrazione eventuale di tali contratti per ottenere la registrazione a tassa fissa o a tassa speciale.

Sull'argomento, ho avuto l'onore di intrattenere il Ministro delle finanze il quale mi ha promesso di studiare la possibilità di un eventuale accoglimento di questo desiderio delle categorie interessate. E ciò perché, altrimenti, sarebbe quasi inutile la concessione della facoltà di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, in quanto l'onere del contratto inciderebbe successivamente sul costo del servizio.

Altra osservazione da porre in rilievo — fatta anche dagli assicuratori e dai bancari — è che la Direzione generale dei monopoli ha prestabilita una polizza fideiussoria (messa in allegato al disegno di legge) che dovrebbe valere tanto per la fideiussione bancaria quanto per la polizza fideiussoria. Non vi è chi non veda come due contratti così diversi non possono essere regolati con lo stesso strumento amministrativo.

Per questi motivi, mentre sono in attesa di ulteriori notizie da parte del Ministero delle finanze e mi riprometto di avere maggiori delucidazioni da parte della Direzione

generale dei monopoli, chiedo che la discussione sia rinviata ad una prossima seduta onde poter avere i chiarimenti accennati.

CHIOSTERGI. Non ho difficoltà ad associarmi, dopo le dichiarazioni del relatore, alla sua proposta di rinvio della discussione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame del presente provvedimento è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. (520-116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

Data la temporanea assenza del relatore, è necessario rinviare anche la discussione del presente disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.